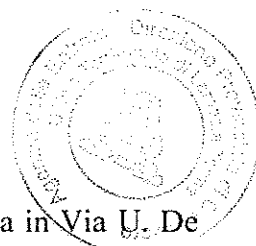


## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2018, alle ore 17,00, presso la sede sita in Via U. De Medici n. 23, si sono riunite in seconda convocazione ed in forma congiunta le assemblee delle associazioni:

- A.S.D. BURRACO CLUB LAMEZIA, con sede in Lamezia Terme alla Via U. De Medici n. 23, codice fiscale 02963200791;

- A.S.D. BURRACOMANIA CLUB LAMEZIA, con sede in Lamezia Terme alla Via Colelli n. 86, codice fiscale 92028800792,

per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Fusione per incorporazione della ASD Burracomania Club Lamezia nella ASD Burraco Club Lamezia;
- 2) Nomina Organi Direttivi;
- 3) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e modifica ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Il Presidente dell'associazione A.S.D. Burraco Club Lamezia, sig.ra Giovannella Famularo dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Tullio Calfa.

Il Presidente constatato che sono presenti in assemblea n. 47 soci su un totale di 61 aventi diritto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

- 1) Relativamente al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente relaziona circa le motivazioni, già conosciute ai componenti, che hanno portato alla deliberazione di fusione per incorporazione tra le Associazioni.

Ricorda ai presenti che il progetto di fusione è stato approvato dalle Assemblee disgiunte delle due Associazioni rispettivamente nelle date 26 gennaio 2017, per la ASD Burraco Club Lamezia, e 27 gennaio 2017, per la ASD Burracomania Club Lamezia, per come da verbali redatti nelle medesime date.

In conseguenza delle predette deliberazioni pertanto si può procedere a dar corso alla fusione.

Dopo tutte le valutazioni del caso, l'Assemblea congiunta delle Associazioni, con voto unanime

Delibera

la fusione per incorporazione della Associazione "ASD Burracomania Club Lamezia" nella Associazione " ASD Burraco Club Lamezia" con effetto dal 1 febbraio 2018, data dalla quale saranno imputati all'Associazione incorporante il patrimonio e tutti i rapporti giuridici preesistenti della incorporata.

- 2) Relativamente al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente delucida all'Assemblea come, in conseguenza della fusione appena deliberata, sia opportuno procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo e di un nuovo Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dopo breve discussione, con voto unanime

Delibera

di chiamare a comporre il nuovo Consiglio Direttivo, composto da n. 8 persone, i Signori:

- CALFA Tullio, Presidente;
- FAMULARO Giovannella, Vicepresidente;
- DE LEO Luisa, Tesoriere;
- LIBRI Elisa, Segretario;
- AMENDOLA Daniela, Consigliere;
- SIRIANNI Aldo, Consigliere;
- VESCIO Angela, Consigliere;
- COSENTINO Caterina, Consigliere;

di chiamare a comporre il nuovo Collegio dei Probiviri i Signori:

- CERMINARA Michele, Presidente;
- TERVOLI Aurora, probiviro;
- FEROLETO Giorgio, probiviro.



- 3) Relativamente al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che le modifiche alle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore rendono indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica sportivo dilettantistica della associazione medesima. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito, l'Assemblea

delibera

di modificare la denominazione dell'Associazione in " LAMEZIA TERINA – Associazione Sportivo Dilettantistica e Culturale – APS" e di approvare integralmente e con voto unanime lo statuto modificato ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante.

Alle ore 20,15 avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta. Del che il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

# STATUTO

## Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

### 1 – Denominazione e sede

1. L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, articoli 36 e seguenti del Codice Civile, articolo 90 legge 289/2002 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata " LAMEZIA TERINA - Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale - APS", qui di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione ha sede legale a Lamezia Terme (cz) in via U. De Medici n. 23. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

### 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t) , quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche anche mentali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la dama, il go, e similari, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere, con particolare riguardo al burraco. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:

- a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la

promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;

- b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- g) organizzazione di attività di raccolta fondi

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

6. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.



7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

8. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

9. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

### **3 – Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## **Titolo II – Soci**

### **4 - Soci diritti e doveri**

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione. A detta categoria competono tutti i diritti e doveri che competono ai soci ordinari;
- b) SOCI ONORARI: sono coloro che l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ritengono utile e opportuno che facciano parte dell'Associazione. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto;
- c) SOCI ORDINARI: sono coloro che intendono far parte dell'Associazione e ne fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che ne delibera in merito. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta

giorni, chiedere in merito il pronunciamento del Collegio dei Probiviri. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo, il pagamento della quota associativa, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione è a tempo indeterminato e decorre dalla data di ammissione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) – piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) – pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e con efficacia dall'anno successivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) – morosità;
- b) – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c)– quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d)– per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri ed in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera di tale organo. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

### **Titolo III – Organi**

## 1 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di Controllo

## 2 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.



DM

2020

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

1) L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono



l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

### **3 – Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

3. Sono compiti del presidente:

- a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.

### **4 – Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da otto membri eletti. Il consiglio direttivo elegge, nella sua prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente e il Tesoriere e designa il Segretario che può essere scelto, quest'ultimo, anche tra i non eletti purché socio.

Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e laddove non faccia parte del Consiglio Direttivo, non può disporre di voto in seno allo stesso.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

6. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.





8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

### **5 – Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni.

Esso è composto di 3 membri e sono rieleggibili.

Il Collegio è competente a decidere sulla condotta degli associati nonché sulle controversie tra questi e con l'Associazione.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al Consiglio Direttivo.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

Il Collegio, in attesa della giustizia, potrà sospendere dalla Associazione gli incolpati con effetto immediato.

### **6 – Organo di Controllo**

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

## **Titolo IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale**

### **1 – Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

### **2 – Bilancio o rendiconto annuale**

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti



## **Titolo V – Patrimonio sociale**

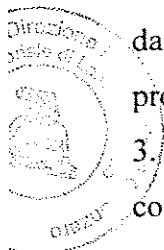
### **1 – Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
    - a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
    - b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati
    - c) contributi pubblici e privati;
    - d) lasciti e donazioni;
    - e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
    - f) dai beni di proprietà dell'associazione
- Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Titolo VI – Clausola compromissoria**

## **1 – Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.



## **Titolo VII – Scioglimento**

### **1 – Scioglimento**

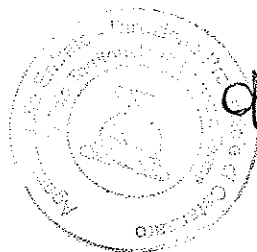
1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell' Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **Titolo VIII – Norma di rinvio**

### **1 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Lamezia Terme il 28 gennaio 2018



N. 140 feu 3  
Deutscher

N. 140 Jan 3 £ 202.00 +  
Deussen

N. 140 Jan 3 £ 202.00 +  
Deussen

N. 140 Jan 3 € 202,00 +  
Deutscher

N. 140 Jan 3 € 202,00 +  
Deutscher

